

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL RITIRO DA PARTE DI UN OPERATORE ECONOMICO QUALIFICATO DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI METALLICI E METALLI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LE PIATTAFORME ECOLOGICHE (CODICE 20.01.40)**

(art. 23, c. 14 e ss, DLvo 18.4.2016, n. 50)

28/11/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ercole Zanetello

## **TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA**

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

La presente procedura ha per oggetto la vendita di rifiuti metallici e imballaggi metallici (CER 20.01.40 ) provenienti dalla raccolta differenziata che AEMME Linea Ambiente Srl (ALA) esegue presso il Comune di Gallarate e dai centri di raccolta dalla stessa gestiti. L'Operatore selezionato dovrà ricevere presso il proprio impianto di trattamento e recupero, il materiale in parte conferito direttamente da ALA (o da terzi incaricati) ed in parte ritirato con propri mezzi dai centri di raccolta gestiti da ALA. Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

RIFIUTI PROVENIENTI DALLE PIATTAFORME DEL COMUNE di Gallarate: 300.000 kg/ anno

Le quantità (stimate su 12 mesi) ivi riportate, sono indicative e non impegnative per AEMME Linea Ambiente Srl.

I rifiuti saranno resi disponibili presso le nr. 2 piattaforme ecologiche gestite da ALA all'interno di cassoni scarrabili che l'Operatore economico individuato dovrà mettere a disposizione pronti per le attività di carico e trasporto, che rimangono sempre in carico a quest'ultimo e più precisamente:

- nr. 2 Cassoni scarrabili da mc. 20 presso la piazzola ecologica sita in via Aleardi nr. 70;
- nr. 1 Cassone scarrabile da mc. 20 presso la piazzola ecologica sita in via Per Besnate.

La ditta affidataria è obbligata a ricevere anche un maggiore quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'affidamento nonché a ricevere materiale proveniente da altri Enti comunque gestiti da ALA.

Il concorrente può presentare offerta per uno o più lotti purché possieda i requisiti necessari alla partecipazione per il singolo lotto, non è quindi necessario che possieda i requisiti per l'aggiudicazione della somma dei lotti per cui ha presentato offerta.

Per ciascun lotto AEMME Linea Ambiente si riserva di utilizzare per il conferimento e il trasporto dei rifiuti cassoni scarrabili di proprietà. In questo caso la Ditta sarà responsabile, fino al momento della riconsegna ad AEMME, del corretto utilizzo e della custodia dei contenitori prelevati e ne sarà custode rispondendo in proprio del furto o dei danni subiti dal bene a causa sua o di terzi.

Le prestazioni richieste sono disciplinate nella parte prestazionale del presente Capitolato.

### **ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha la durata di 12 mesi dal 01.01.2019 e comunque dalla data di firma del verbale di avvio delle prestazioni con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

### **ART. 3 - PROROGA DEL CONTRATTO**

La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi e disgiunti a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto oggetto del presente CSA.

L'opzione va esercitata non oltre il termine di tre mesi precedenti alla scadenza del contratto vigente.

Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti di affidamento della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

### **ART. 4 - REVISIONE PREZZI**

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

### **ART. 5 - MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA**

L'esecuzione del servizio in questione dovrà avvenire presso apposito sito autorizzato così come meglio dettagliato nella parte prestazionale del presente capitolato.

### **ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare all'inizio del servizio e comunque annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato: il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministero Ambiente 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014) in tema di "Criteri Ambientali Minimi" per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni; la ditta dovrà rispettare pienamente il disposto di cui all'art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/16 applicando il CCNL in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- c) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- d) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare il responsabile per l'appalto e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni come previsto dall'art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/16 e smi;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso i dipendenti della stazione appaltante. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

#### **ART 7 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- La prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare;
- Provvedere alla pesatura di ciascun mezzo conferente rifiuti, presso la pesa dell'impianto sottoposta a verifiche degli enti competenti, sia in entrata che in uscita (lordo), compilando contestualmente alle operazioni di pesatura, nelle parti di competenza il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e provvedere alla sua sottoscrizione. La ditta annualmente deve trasmettere alla stazione appaltante copia della certificazione attestante l'avvenuta verifica degli strumenti di pesa utilizzati;
- Mettere a disposizione della stazione appaltante le attrezzature necessarie per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti conferiti presso le piattaforme ecologiche come meglio dettagliato negli allegati;

- Trasportare i rifiuti presso l'impianto di destino, autorizzato per il trattamento/smaltimento/messa in riserva del rifiuto CER 20.01.40 – 15.01.04, individuato ed indicato dalla stessa Impresa;
- Predisporre, stampare e compilare per le parti di competenza del Formulario di Identificazione Rifiuto per ogni trasporto effettuato;
- Espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti, le norme indicate nelle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto di destino e comunque tutte le altre norme connesse all'espletamento del servizio. L'impresa appaltante declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta conferiti, non vengano trattati secondo le norme di legge;
- L'Impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- L'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato annualmente al Direttore dell'esecuzione e comunque prima dell'inizio delle prestazioni;
- L'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato;
- Presentare la documentazione che descrive la procedura operativa della fase di accettazione e pesatura dei rifiuti presso l'impianto incaricato del recupero e/o smaltimento finale.

#### **ART.8 – ANTICIPAZIONI**

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

#### **ART. 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO**

Il prezzo per la cessione del materiale ferroso è stabilito nell'importo risultante dall'applicazione della maggiorazione offerta (in valore assoluto) al valore di Euro 140,00/ton.

Detta offerta si intende al netto di IVA.

Il corrispettivo mensile sarà calcolato moltiplicando il prezzo unitario di cessione per la quantità mensile conferita in ingresso all'impianto.

La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla data della fattura. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n 231.

Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, ALA potrà sospendere, per tutto il tempo in cui permane l'adempimento, il conferimento all'Acquirente e conferire il materiale a soggetto terzo addebitando all'Acquirente ogni maggiore onere sostenuto. Nel caso in cui il ritardo superi i 45 (quarantacinque) giorni, ALA potrà procedere alla risoluzione del contratto, escutere la cauzione prestata dall'Acquirente per il suo intero importo ed agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno dalla stessa.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare.

#### **ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### **ART. 11– CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

#### **ART. 12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e smi la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

#### **ART. 13 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti. Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

#### **ART. 14 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

#### **ART. 15 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 16 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

#### **ART. 17 – SUBAPPALTO**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni (solo per il servizio di trasporto dai centri di raccolta all'impianto) è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e smi.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16 e smi, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

#### **ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA**

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16 a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

#### **ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

## **ART.20 – COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziatoe.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità

incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziati dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziati.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

#### **ART. 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto e comunque con almeno sette giorni di anticipo rispetto all'avvio del servizio, dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

La stazione appaltante, congiuntamente all'Impresa acquirente, provvederà a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che dovrà essere sottoscritto prima dell'avvio del servizio.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Durante le operazioni di movimentazione dei contenitori e/o vuotatura degli stessi l'Impresa deve:

- presentarsi all'operatore addetto alla gestione della piattaforma e chiedere l'autorizzazione ad effettuare il servizio prima di procedere;
- delimitare l'area oggetto di intervento mediante l'utilizzo di opportuna segnaletica, messa a disposizione dall'Impresa stessa, in modo da evitare qualsiasi tipo di interferenza con soggetti terzi;
- effettuare le operazioni di vuotatura dei contenitori/cisterne evitando la dispersione dei rifiuti e mantenendo pulita l'area oggetto di intervento;
- in caso di sversamento di rifiuti, provvedere immediatamente alla rimozione degli stessi mediante le più opportune operazioni di messa in sicurezza;

- far sottoscrivere il FIR dall'operatore addetto alla gestione della piattaforma e consegnare la 1° copia (copia per il produttore) così come previsto dalla normativa vigente.

L'Impresa dovrà quindi avere a disposizione al momento del ritiro tutta l'attrezzatura idonea a queste operazioni.

Si specifica che tutti gli spostamenti dei veicoli all'interno delle piattaforme ecologiche dovranno avvenire a passo d'uomo e rispettando la segnaletica orizzontale e verticale presente.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

#### **ART. 22 – VERIFICA DI CONFORMITA'**

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di

conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

#### **ART. 23 – RISERVATEZZA**

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

#### **ART. 24 – PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancata comunicazione e aggiornamento dell'elenco del personale impiegato nei servizi (per ogni inadempimento)	6	€ 300,00
Mancata dotazione al personale o mancata esposizione del cartellino di riconoscimento (per ogni inadempimento)	6	€ 200,00
Mancata notifica alla stazione appaltante di incidenti sul luogo di lavoro (per ogni inadempimento)	21	€ 300,00
Mancata predisposizione e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto di un rapporto di incidente/infortunio (per ogni inadempimento)	21	€ 300,00
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata	30	€ 200,00
Mancata nomina di un referente	30	€ 500,00

Interruzione nell'espletamento del servizio per fatti non imputabili alla stazione appaltante e non disciplinati nei punti successivi per una giornata lavorativa (fino a 10 giorni consecutivi)	Da 33 a 35	€ 2.000,00
Ritardato ritiro dei rifiuti (fino a due giorni di ritardo di ritardo - per ogni giorno di ritardo)	33	€ 250,00/giorno di ritardo
Ritardato ritiro dei rifiuti (da tre a dieci giorni di ritardo)	33	€ 500,00/giorno di ritardo
Errata compilazione dei formulari (per ogni FIR errato)	7-21-35	€ 100,00
Mancata trasmissione entro 24 ore dalla data di effettuazione del servizio della lettera di correzione dei FIR	33	€ 100,00/giorno/ FIR
Posizionamento di cassoni non conformi a quanto previsto da CSA	33	€ 250,00/cassone
Mancata comunicazione dell'impossibilità di conferire i rifiuti a causa della sospensione straordinaria delle attività dell'impianto (per ogni giorno di ritardo nella Comunicazione)	33-35	€ 250,00
Mancato rispetto delle modalità di esecuzione del ritiro dei rifiuti come descritte negli art. da 35 a 38 (per ogni inadempienza)	33-35	€ 100,00
Mancata o non completa esecuzione dei servizi così come descritto nell'art 35 del CSA (per ogni inadempienza)	33	€ 100,00
Mancata pulizia dell'area in caso di materiale caduto a terra o sversamento di olio idraulico o simili	33	€300,00
Utilizzo di automezzi e/o attrezzature in cattivo stato manutentivo (es. perdite di olio, mancato corretto funzionamento dell'attrezzatura di carico, etc) o in stato non decoroso (es. mancata pulizia e disinfezione dei mezzi, utilizzo di cassoni scarrabili con lamiere non integre o non adeguatamente verniciati, etc)	33	€ 100,00 per ritiro
Parziali svuotamenti dei contenitori	33	€ 100,00 /cassone

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell'appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta.

#### **ART. 25 – GRAVE ERRORE CONTRATTUALE**

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Mancata applicazione del CCNL di riferimento	6
Mancata assunzione di lavoratori disabili	6
Mancata applicazione Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni	33
Manomissione o falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti	33
Subappalto non autorizzato	17
DURC negativo	9
In caso di necessità, mancata messa a disposizione dell'impianto di soccorso dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto	33
Utilizzo dell'impianto di soccorso per un periodo superiore ai 90 (novanta) giorni senza individuazione di un nuovo impianto di soccorso	33 -35
Mancanza o revoca dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali	33
Mancanza o revoca dell'iscrizione all'Albo trasportatori di cose per conto di terzi	33
Mancanza o revoca dell'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di destino	33
Interruzione nell'espletamento del servizio per fatti non imputabili alla stazione appaltante oltre i 7 giorni consecutivi	33
Applicazione di 3 penali/ anno anche diverse tra quelle previste dall'art. 26 del CSA	24

Mancato rispetto delle norme sulla raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento ed ogni altra attività inerente la gestione dei rifiuti	33
Conferimento dei rifiuti presso siti non autorizzati	33

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria ai sensi dell'art. 110 del D.Lvo n. 50/16.

#### **ART. 26 - RISERVE E RECLAMI**

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 27 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, nonché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l'altro dal D.Lgs.152/06 e s.m.i..

#### **ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

- a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con

- strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
  - c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
  - d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
  - e) il titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - f) Titolare del trattamento dei dati è AEMME Linea Ambiente Srl.

#### **ART. 29 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

#### **ART. 30 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al

Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

**ART. 31 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

**ART. 32 – MODALITA' DI APPALTO**

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta al prezzo più alto.

---

## **TITOLO 2 - PARTE PRESTAZIONALE**

### **ART. 33 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà provvedere, dalla data di decorrenza del servizio, al primo posizionamento dei contenitori scarrabili richiesti, sulle aree indicate da AEMME Linea Ambiente (nel seguito ALA) che, a cura della stessa, saranno messe a disposizione pulite e sgombre.

Il servizio di trasporto e/o smaltimento/recupero dei rifiuti verrà eseguito sulla base di specifiche richieste telefoniche o via mail inoltrate da parte del personale di ALA.

La Ditta dovrà provvedere al ritiro del materiale richiesto entro 12 ore dalla richiesta.

Per quanto attiene le caratteristiche del servizio si precisa che:

1. quando viene richiesto il trasporto e lo smaltimento/recupero la Ditta deve trasportare e conferire le frazioni di rifiuto raccolto ad un centro autorizzato (alla cernita e stoccaggio provvisorio, smaltimento e/o recupero e/o riciclaggio) indicato dalla Ditta medesima, senza ulteriori coinvolgimenti per ALA
2. a tale proposito la Ditta, con la presentazione dell'offerta, dovrà dichiarare il/i destinatario/i proposto e di disporre dei relativi contratti e/o strutture proprie sufficienti a garantire l'integrale copertura dei quantitativi previsti;

I servizi dovranno essere svolti in forma continuativa per 6 giorni alla settimana, da lunedì a sabato, e per 12 mesi l'anno, incluso il mese di agosto. Durante la settimana, il servizio di trasporto potrà venire interrotto in occasione delle sole giornate di festività civile o religiosa di interesse nazionale.

Eventuali ritardi nell'esecuzione dei servizi richiesti comporteranno l'applicazione delle penalità indicate all'art. 10 del Capitolato.

I rifiuti potranno essere caricati o tramite attrezzatura a "polipo ragno" o tramite carico diretto dei container scarrabili secondo le necessità della Stazione Appaltante.

In questo secondo caso, il trasporto verrà effettuato mediante un autocarro attrezzato che trasporti, in arrivo, un contenitore vuoto (con le medesime caratteristiche di volume, peso e colore) da lasciare in sito al posto di quello pieno.

I cassoni messi a disposizione dovranno essere in ottimo stato di conservazione, tali da garantire la perfetta tenuta se richiesta, verniciati di fresco in colore omogeneo non vivace, e dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche e dimensionali indicate nelle descrizioni dei singoli lotti.

ALA si riserva di rifiutare, a propria discrezione, contenitori indecorosi o che non corrispondano alle sopradescritte caratteristiche, con obbligo di immediata sostituzione a carico della Ditta.

In caso di richiesta di ulteriori contenitori, da posizionare anche presso nuovi punti di prelievo, la Ditta dovrà provvedere alla loro consegna entro 72 ore dalla richiesta.

Terminate le fasi di carico la Ditta dovrà provvedere a pulire l'area da eventuale materiale caduto a terra durante le operazioni. A tale scopo i mezzi addetti al trasporto dovranno avere in dotazione gli strumenti necessari (scopa, pala, badile, etc).

La Ditta dovrà provvedere alla pesatura dei rifiuti prelevati all'inizio del trasporto, presso le stesse

Piattaforme gestite da ALA ovvero, ove ciò non fosse possibile, presso impianti individuati dalla Ditta e approvati preliminarmente da ALA.

Per pesature effettuate presso impianti individuati dalla Ditta verranno predisposti controlli periodici a campione, a cura di ALA ed a spese della Ditta: ove sul peso netto trasportato si riscontrassero scostamenti superiori al 2% (dueper cento) si provvederà alle necessarie ed opportune attività di recupero per tutti i quantitativi trasportati a decorrere dall'ultima pesata nella quale si è verificato il rispetto dei limiti di tolleranza indicati in precedenza.

Una volta riscontrato il peso a destino, i formulari di identificazione dovranno essere tempestivamente restituiti ad ALA; ai fini della registrazione dei quantitativi smaltiti entro i termini previsti dalle Autorizzazioni Provinciali attualmente in corso di validità, la Ditta dovrà comunque anticipare entro e non oltre le 24 ore successive a mezzo mail e/o fax la copia del formulario. A tale proposito la Ditta si impegna in ogni caso ad adeguarsi a fornire copia dei formulari entro i tempi fissati dalle autorizzazioni sopra richiamate, fino all'entrata in vigore del SISTRI.

**Allegato 2 – Orari di apertura delle piattaforme**

**ORARI DI APERTURA PIATTAFORMA ECOLOGICA - COMUNE DI GALLARATE (VA)**

**VIA ALEARDI NR. 70**

<b>LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA ALEARDI E' APERTA AL PUBBLICO NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI</b>	<b>CONTINUATO</b>
LUNEDI'	DALLE 8 ALLE 16
MARTEDI'	DALLE 8 ALLE 16
MERCOLEDI'	DALLE 8 ALLE 16
GIOVEDI'	DALLE 8 ALLE 16
VENERDI'	DALLE 8 ALLE 16
SABATO	DALLE 8 ALLE 16
DOMENICA	CHIUSO

**ORARI DI APERTURA PIATTAFORMA ECOLOGICA - COMUNE DI GALLARATE (VA) VIA PER BESNATE.**

<b>LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA PER BESNATE E' APERTA AL PUBBLICO NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI</b>	<b>MATTINO</b>	
LUNEDI'	DALLE 8 ALLE 12	
MARTEDI'	DALLE 8 ALLE 12	
MERCOLEDI'	DALLE 8 ALLE 12	
GIOVEDI'	DALLE 8 ALLE 12	
VENERDI'	DALLE 8 ALLE 12	
SABATO	CHIUSO	
DOMENICA	CHIUSO	